

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1984

Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge cui la presente relazione si accompagna è il frutto dei lavori di due Commissioni miste, a livello tecnico, costituite presso il dipartimento della funzione pubblica: la prima per i problemi dell'occupazione giovanile nell'ambito delle Amministrazioni

statali e la seconda per quelli analoghi propri delle Regioni e degli enti locali.

A) Per quanto riguarda l'esame dei problemi connessi con la sistemazione definitiva e con la mobilità tra le varie Amministrazioni dello Stato dei giovani assunti

ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, la Commissione è stata istituita presso questo dipartimento a seguito dell'incontro avuto il 25 febbraio 1983 in via preliminare sulle tematiche relative al rinnovo contrattuale dei lavoratori statali tra la delegazione del Governo e la federazione CGIL-CISL-UIL.

Oggetto dell'analisi di base da parte della Commissione è stata una situazione di parziale attuazione delle previsioni operative recate dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Mentre, infatti, si potevano considerare sostanzialmente conclusi gli esami di idoneità riguardanti i giovani assunti *ex lege* n. 285 del 1977 ed i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali, rimaneva, come rimane, da dare attuazione all'immissione in ruolo degli idonei.

La Commissione, preso atto, sulla base dei dati complessivi nonché analitici forniti dalle varie Amministrazioni interessate, dell'inefficacia del meccanismo previsto dall'articolo 26-*quinquies* della citata legge n. 33 del 1980, si è proposta come tematica quella di pervenire alla ideazione di nuove procedure in grado di realizzare le finalità della medesima legge n. 33 del 1980.

L'ostacolo maggiore, infatti, all'immissione in tempi accettabili degli idonei è stato ravvisato nella mancata revisione delle dotazioni organiche del personale, dovuta a sua volta alla mancata identificazione dei diversi profili professionali.

Si è avuto modo di constatare, inoltre, gli effetti negativi provocati dalla legge n. 33 del 1980 a danno delle Amministrazioni che non hanno realizzato progetti ai sensi della legge n. 285 del 1977; dette Amministrazioni continuano dal 1980 ad essere soggette alla riserva del 50 per cento dei posti disponibili, con danni più sensibili alle esigenze funzionali di quelle, tra loro, di consistenza numerica più ridotta, pur nell'impossibilità di fatto di ricevere gli idonei.

Infatti, di fronte ad una logica che, proprio per la mancata revisione delle dotazioni organiche, risulta perversa in quanto determina nell'immediato una notevole mobilità solo a carico dei migliori delle diverse graduatorie, si è verificata una situazione di stallo in quasi tutte le Amministrazioni

per quanto concerne l'emanazione dei provvedimenti di immissione in ruolo. D'altra parte, tutte le Amministrazioni che hanno assunto giovani hanno manifestato l'esigenza funzionale di conservare le proprie unità di personale.

Altro problema è stato quello di conciliare il rispetto delle esigenze degli idonei con il rispetto delle aspettative, sempre in materia di trasferimenti, del personale già di ruolo.

Lo sforzo della Commissione è stato improntato alla finalità di conciliare i vari aspetti, a volte contraddittori, legati alla fase di immissione in ruolo degli idonei, finalità che si ritiene perseguita con gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento legislativo predisposto.

Ed invero l'articolo 1, nel prevedere un concorso per soli titoli aperto a tutti gli idonei, mira alla rapida utilizzazione dei posti accantonati dalle Amministrazioni che non hanno realizzato progetti nella misura in cui essi verranno richiesti dagli idonei, nonché allo sblocco dei posti residui che solo così potranno essere finalmente messi a concorso.

L'articolo 2, concerne, invece, la copertura dei posti riservati dalle Amministrazioni che hanno realizzato progetti: in una prima fase mediante richiesta volontaria da parte degli interessati; in una seconda fase mediante destinazione d'ufficio degli idonei, compatibilmente con le esigenze di servizio, in sedi ubicate nell'ambito della provincia in cui già prestano attività lavorativa o delle province limitrofe, anche se ricadenti queste ultime in regioni diverse. Una ulteriore procedura sempre prevista dall'articolo 2, consiste nel mettere a concorso per soli titoli i posti che risultino residui una volta espletate tutte le precedenti operazioni, con la conseguenza di sbloccare anche i posti riservati dalle Amministrazioni con progetti.

L'articolo 3, infine, prevede il collocamento in soprannumero di tutti gli idonei che non sia stato possibile immettere in ruolo in applicazione degli articoli precedenti. Al fine di una più proficua utilizzazione di tale realtà supranumeraria, viene prevista la

possibilità di trasferimenti da una Amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario. A tale scopo viene indicato uno strumento flessibile che consente di frazionare anche nel tempo detti trasferimenti, mantenendo un costante punto di riferimento con le esigenze funzionali comparativamente valutate dalle diverse Amministrazioni.

In attesa della revisione delle dotazioni organiche, l'assorbimento del soprannumero viene garantito non già come nella legge n. 33 del 1980, mediante riserva dei futuri posti disponibili, ma dando facoltà all'Esecutivo di indire concorsi per il reclutamento di nuovo personale, valutando di volta in volta le esigenze funzionali delle diverse Amministrazioni interessate al soprannumero.

B) Per quanto concerne, invece, i successivi articoli è opportuno, in via preliminare, precisare che essi sono il risultato dei lavori della seconda Commissione costituita per l'esame degli analoghi problemi sulla mobilità e sistemazione definitiva dei giovani assunti dalle Regioni o dagli enti locali. Detta Commissione è stata istituita presso il dipartimento della funzione pubblica in relazione all'impegno assunto dal Governo in sede di rinnovo contrattuale per i dipendenti degli enti locali e alle conclusioni concordate nelle diverse riunioni a livello politico tenute presso il Ministero dell'interno nel mese di maggio dello scorso anno, su iniziativa di quel Ministro, con lo scopo precipuo di trovare, comunque, adeguate soluzioni ai problemi connessi alla sistemazione dei giovani assunti ex legge n. 285 del 1977 che costituiscono anche fonte di apprensione per l'ordine pubblico.

La Commissione, nell'intraprendere l'esame della problematica affidatale, ha cercato di pervenire, nel rispetto dell'impegno assunto dal Governo, a soluzioni analoghe a quelle proposte dalla Commissione per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 dallo Stato.

Ma se è vero che le soluzioni proposte per l'occupazione giovanile nello Stato hanno facilitato il compito, ben più travagliato è stato lo sforzo di pervenire a previsio-

ni normative che fossero adeguate a situazioni politico-amministrative spesso assai diverse tra loro.

E da sottolineare, infatti, che i problemi accumulatisi sotto la vigenza della legge n. 33 del 1980 presentano uno spessore molto più accentuato rispetto agli analoghi problemi dell'occupazione giovanile dello Stato, anche perchè aggravati dall'innegabile valenza politica degli stessi.

Ancor più evidente, pertanto, si è appalesata la necessità di un superamento della normativa recata dalla citata legge n. 33 del 1980 mediante l'ideazione di nuove procedure in grado di garantire comunque le originarie finalità del legislatore.

Si è avuto modo di constatare il mancato rispetto, a volte nella quasi totalità, della riserva nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, dovuti a due ordini di fattori: da una parte l'interesse dei vari enti a gestire autonomamente, per motivi occupazionali locali, l'area dei posti e dall'altra la resistenza degli enti stessi ad immettere nei propri ruoli i giovani per le conseguenze di tipo finanziario che ne derivano. Infatti, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il finanziamento CIPE, unica fonte dei flussi finanziari in materia di occupazione giovanile, copre le spettanze dei giovani sino al momento della loro immissione in ruolo.

Si è, quindi, ravvisata la necessità di studiare ipotesi di soluzione non solo al problema concernente l'immissione nei ruoli dei giovani, in tempi quanto più possibile brevi, ma anche a quello concernente le aspettative delle Regioni e degli enti locali di avere assicurati i flussi di finanziamento, oltre che in via più agibile rispetto all'attuale sistema anche e soprattutto per il periodo successivo all'immissione nei ruoli.

Al riguardo va sottolineato pure che la copertura finanziaria per l'occupazione giovanile prevista dall'articolo 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, oltre che essere risultata insufficiente rispetto all'effettivo progresso fabbisogno, ha cessato di produrre i suoi effetti con il 31 dicembre 1983.

Per ovviare ai cennati inconvenienti sono stati predisposti gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del provvedimento.

In particolare, l'articolo 4 demanda alle Regioni di provvedere ad emanare proprie leggi con le quali disciplinare: a) l'attribuzione dei posti di organico disponibili presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti indicati nella lettera a) dello stesso articolo, solo agli idonei che ne facciano domanda; b) l'assegnazione agli enti di cui sopra, che abbiano disponibilità di posti, degli idonei che prestino servizio nell'ambito della stessa regione.

Lo stesso articolo prevede l'obbligo, per gli enti di cui sopra, di comunicare al presidente della giunta regionale tutti i posti che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della legge, nonchè il divieto di procedere ad assunzioni di personale senza la preventiva autorizzazione degli organi di controllo.

In via sussidiaria, è prevista anche la possibilità di costituire un contingente unico regionale soprannumerario nel quale collocare gli idonei che non siano stati immessi nei ruoli degli enti di cui alla lettera a) per mancanza di posti disponibili.

Tale personale, che continua a prestare servizio presso gli enti che lo utilizzano alla data di entrata in vigore della legge regionale, verrà assegnato, anche in soprannumero, in relazione a deleghe di funzioni o esigenze funzionali, ma nel limite non superiore al 30 per cento delle rispettive dotazioni organiche, agli enti indicati nella lettera a) dello stesso articolo.

Sono anche previste le possibilità di variare tale limite con decreto del Ministro della funzione pubblica su proposta della giunta regionale.

Con il penultimo comma si è stabilito l'obbligo, per ottenere l'erogazione delle somme occorrenti, di provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento delle incombenze a carico delle Regioni e degli altri enti, osservando i termini stabiliti.

Con l'ultimo comma si è stabilito, infine, il divieto di procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non

siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.

L'articolo 5 prevede la possibilità di transito all'Amministrazione dello Stato, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, di idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda.

L'articolo 6 modifica l'attuale procedura di finanziamento e prevede, in particolare, dal 1° gennaio 1984, in luogo del vigente sistema CIPE: l'iscrizione nei bilanci delle singole Amministrazioni dello Stato delle somme occorrenti per il trattamento economico dei giovani occupati presso le stesse Amministrazioni; il rimborso annuale dal Ministero dell'interno alle Province, Comuni e loro consorzi, comunità montane ed aziende municipalizzate sulla base di apposite certificazioni le cui modalità saranno determinate ai sensi della lettera b) del medesimo articolo 6; il rimborso annuale alle Regioni da parte del Ministero del tesoro delle somme necessarie per assicurare il trattamento economico spettante ai giovani occupati presso le Regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 4.

Con il successivo comma sono previste possibilità di anticipazioni trimestrali delle spettanze alle Regioni ed agli altri enti fino all'80 per cento della spesa annuale.

L'articolo 7 disciplina in via transitoria l'applicabilità del disposto di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ai fini degli accreditamenti spettanti alle Regioni, per la regolazione dei rapporti finanziari con le Regioni stesse in dipendenza dei giovani occupati a tutto l'anno 1983.

L'articolo 8 prevede la possibilità di definire rapporti a suo tempo instaurati nei settori diversi da quelli sopra indicati, mantenendo valida allo scopo la normativa originaria di cui alla legge n. 285 del 1977.

L'articolo 9, infine, prevede l'onere finanziario derivante dalla attuazione della legge a decorrere dall'anno 1984, da destinare, con priorità, alle occorrenze di cui all'articolo 6, con effetto dal 1° gennaio 1984.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* della predetta legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle Amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.

I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'Amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonchè la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna Amministrazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole Amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui al-

l'articolo 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le Amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-*quinquies* della predetta legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta.

Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate più domande, l'assegnazione avrà luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie.

Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse.

I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e dei concorsi di cui all'articolo 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui

al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 1.

La riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 3.

Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuitibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'Amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole Amministrazioni, potrà procedersi, con uno o più decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una Amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'Amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unità di personale da una Amministrazione all'altra sarà regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilità del personale.

Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sarà fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, sentite le associazioni regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'attribuzione dei posti di organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifiche, gli IACP e relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, agli idonei che ne facciano domanda;

b) la individuazione di un contingente unico regionale, per qualifiche funzionali, al fine di destinare, agli enti di cui alla lettera a) che abbiano ancora disponibilità di posti, gli idonei che prestino servizio nell'ambito della stessa Regione.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle precedenti lettere a) e b), gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili. È comunque fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie, senza la preventiva autorizzazione degli organi di controllo.

Con la medesima legge saranno altresì dettate disposizioni al fine di costituire un contingente unico regionale sapronnumerario per qualifiche, nel quale collocare, con effetto comunque non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione del-

le procedure di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del presente articolo.

Gli idonei inclusi nel predetto contingente unico regionale soprannumerario, in attesa delle definitive assegnazioni di cui al comma successivo, continuano a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale, li utilizzano.

Le Regioni provvederanno ad assegnare, anche in soprannumero, gli idonei di cui al terzo comma del presente articolo agli enti di cui al primo comma, lettera *a)*, anche in relazione a deleghe di funzioni ovvero alle esigenze funzionali degli stessi. Le assegnazioni possono effettuarsi anche in tempi successivi, ma non oltre il 1° giugno 1985, e non possono comunque essere superiori al 30 per cento delle rispettive dotazioni organiche.

Tale limite potrà essere variato in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del presidente della giunta della Regione competente.

Le Regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini della erogazione delle somme di cui al successivo articolo 6, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

Le Regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.

Art. 5.

Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 4, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli

con gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda. Ove per una stessa sede risultino più aspiranti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Le somme occorrenti per provvedere, dal 1° gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:

a) le Amministrazioni statali, sono annualmente iscritte nello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata;

b) le Province, i Comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

c) le Regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera b), sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle Regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli enti di cui alle precedenti lettere b) e c), anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale dovranno essere indicati, in particolare, il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.

Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvederà sulla base della certificazione di cui al precedente com-

ma. Le somme che, anche a seguito della mobilità del personale, dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli enti stessi a qualsiasi altro titolo.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applicano, ai fini degli accreditamenti spettanti alle Regioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari con le Regioni medesime in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l'anno 1983.

Il relativo onere farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 9, secondo le modalità nello stesso previste.

Art. 8.

Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, si applicano le disposizioni della predetta normativa.

Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 9, secondo le modalità nello stesso previste.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, da destinare con priorità alle occorrenze di cui al precedente articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Occupazione giovanile - rifi-

nanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982 ».

Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio.

Le somme di cui ai precedenti commi sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, al quale si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.